

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 27 ottobre 2008 (04.11) (OR. en)

14658/08

Fascicolo interistituzionale: 2008/0026 (COD)

CODEC 1407 STATIS 154

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 20-23 ottobre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore on. Eoin RYAN (UEN - IE) ha inizialmente presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione contenente 6 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-6).

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno di conseguenza avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

14658/08 ser/SER/gm 1 JUR

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In seguito a tali contatti, il gruppo politico UEN ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 7) alla proposta di regolamento. Tale emendamento è stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 7) alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti <u>L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.</u>

_

Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 10 novembre 2008, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

P6 TA-PROV(2008)0501

Statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri (COM(2008)0058 – C6-0059/2008 – 2008/0026(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0058),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0059/2008),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0348/2008),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P6 TC1-COD(2008)0026

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 21 ottobre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio || ² definisce le prescrizioni fondamentali per le statistiche comunitarie in materia di scambi di beni tra Stati membri.
- (2) Nel quadro della comunicazione della Commissione *del 14 novembre 2006* relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie ||, Intrastat, il sistema di rilevazione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, è stato individuato come uno dei settori in cui è possibile e auspicabile una semplificazione.

_

14658/08 JUR I**T**

Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008.

² GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

- (3) Un'azione immediata per alleggerire l'onere di risposta può consistere nella riduzione del tasso di copertura dei dati rilevati attraverso Intrastat. A ciò si può pervenire innalzando le soglie al di sotto delle quali le parti sono esentate dal fornire dati Intrastat, con conseguente aumento della quota delle statistiche basate su stime eseguite dalle autorità nazionali.
- (4) Ai fini di un'efficacia a lungo termine, si dovrebbero considerare altre misure intese a ridurre ulteriormente l'onere di risposta, mantenendo nel contempo statistiche conformi agli indicatori e alle norme di qualità attualmente in vigore. Tali misure potrebbero includere un'ulteriore riduzione dei tassi di copertura minimi obbligatori del totale delle spedizioni e del totale degli arrivi, nonché la possibile futura introduzione di un flusso unico. A tal fine, la Commissione dovrebbe esaminare ulteriormente il valore, la fattibilità e l'impatto in termini di qualità di tali misure.
- É opportuno che gli Stati membri trasmettano a Eurostat dati aggregati annuali sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese. In tal modo vengono messe a disposizione degli utilizzatori nuove informazioni statistiche su questioni economiche importanti ed è possibile un nuovo tipo di analisi, ad esempio l'analisi del modo di operare delle imprese europee nel contesto della globalizzazione, senza che ciò imponga nuovi obblighi statistici alle imprese dichiaranti. La relazione tra le statistiche sugli scambi e le statistiche sulle imprese va stabilita fondendo le informazioni tratte dal registro degli operatori intracomunitari con le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici.
- (6) È opportuno che le competenze di esecuzione per la riduzione della copertura minima degli scambi siano conferite alla Commissione. *Tali competenze di esecuzione garantiranno* la necessaria flessibilità in caso di future modifiche basate su una valutazione regolare delle soglie in stretta collaborazione con le autorità nazionali, in modo da trovare il giusto equilibrio tra l'onere statistico e l'accuratezza dei dati.

14658/08 JUR

_

¹ GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

- (7) La diminuzione della copertura minima degli scambi impone l'adozione di misure di compensazione a fronte di una rilevazione meno completa di dati, con conseguente incidenza negativa sulla qualità, in particolare sull'accuratezza dei dati. Vanno conferite alla Commissione competenze per rendere più stringenti gli obblighi degli Stati membri in tema di qualità e in particolare per definire i criteri di valutazione degli scambi non rilevati attraverso Intrastat.
- (8) Il regolamento (CE) n. 638/2004 stabilisce che talune disposizioni siano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹.
- La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE², che ha (9) introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con | nuovi elementi non essenziali.
- Conformemente alla dichiarazione | del Parlamento europeo, del Consiglio e della (10)Commissione³ relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti di adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.
- (11)In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire le condizioni alle quali essa può adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari, adeguare il periodo di riferimento per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto, precisare le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare, adeguare la copertura Intrastat minima agli sviluppi tecnici ed economici, definire le condizioni e le prescrizioni in termini di qualità alle quali gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire per singole transazioni minori, definire i risultati aggregati da trasmettere e i criteri cui devono ottemperare i risultati delle stime, adottare disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 con le statistiche sugli arrivi e sulle spedizioni di merci, e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 638/2004, anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

² GUL 200 del 22.7.2006, pag. 11.

³ GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(12) Il regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 - "4. La Commissione può adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";
- 2) l'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Il periodo di riferimento può essere modificato dalla Commissione per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";
- 3) l'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. Sono tenuti a fornire informazioni per Intrastat:
 - a) i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto * nello Stato membro di spedizione che:
 - i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci o, in mancanza di ciò, che
 - ii) spediscono o provvedono alla spedizione delle merci, o, in mancanza di ciò, che
 - iii) sono in possesso delle merci oggetto della spedizione;

- b) i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE nello Stato membro d'arrivo che:
 - i) hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci o, in mancanza di ciò, che
 - ii) consegnano o provvedono alla consegna delle merci o, in mancanza di ciò, che
 - iii) sono in possesso delle merci oggetto della consegna;
- c) il rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE.

4) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- "a) almeno una volta al mese, gli elenchi dei soggetti passivi che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascun soggetto passivo a fini fiscali;";
- 5) l'articolo 9, paragrafo 1 è modificato come segue:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - "a) il numero di identificazione individuale attribuito al soggetto tenuto a fornire le informazioni a norma dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;";

^{*} GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.";

b) il secondo comma è sostituito dal || seguente:

"Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono definite nell'allegato. Se necessario, la Commissione precisa le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";

- 6) l'articolo 10 è così modificato:
 - *a)* il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat saranno fissate ad un livello tale da garantire la copertura di almeno il 97% del totale delle spedizioni e di almeno il 95% del totale degli arrivi del soggetto passivo dello Stato membro in questione.

La Commissione adegua i tassi di copertura agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento , sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";

b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le condizioni per la fissazione di dette soglie sono definite dalla Commissione. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";

14658/08 9 JUR **IT** c)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

> "5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano a esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Le condizioni sono definite dalla Commissione. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";

7) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Riservatezza statistica

Unicamente in caso di richiesta da parte dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che consentono un'identificazione di detti soggetti debbano essere divulgati oppure modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.";

- 8) l'articolo 12 è così modificato:
 - al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";

- b) al paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
 - "*I risultati delle* stime rispettano i criteri definiti dalla Commissione. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";
- c) è aggiunto il seguente paragrafo \parallel :
 - "4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, segnatamente secondo le attività economiche svolte dall'impresa, in base alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica delle attività economiche (NACE) e in base alla classe di dimensione misurata in termini di numero di impiegati.

Tali statistiche sono compilate mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del *regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici** con le statistiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Le disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche sono fissate dalla Commissione. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

14658/08 JUR

11 **IT**

^{*} GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.";

9) *l*'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Valutazione della qualità

- 1. Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:
- "pertinenza": il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali a) degli utenti;
- "accuratezza": la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti; **b**)
- "tempestività": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle *c*) informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono;
- d) "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la data di diffusione dei dati e la data prevista per la loro diffusione (la data in cui avrebbero dovuto essere diffusi i dati);
- "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono e) ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
- f"comparabilità": l'incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche, settori o momenti temporali diversi;
- "coerenza": la capacità dei dati di essere attendibilmente combinati in modi diversi g) e per vari usi.

- 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità delle statistiche fornite.
- 3. Allorché i criteri di valutazione della qualità enumerati al paragrafo 1 sono applicati alle statistiche di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse.

- 4. La Commissione stabilisce eventuali disposizioni necessarie per garantire che i dati trasmessi siano conformi ai criteri di valutazione della qualità. Tali disposizioni, finalizzate a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.";
- *10)* l'articolo 14, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.";
- *11)* all'allegato, sezione 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - "a) la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio;".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

14 **IT**